

UNIVERSALITÀ ED ESPANSIONE DELL'ATTUALE POLITICA CONCORDATARIA DELLA SANTA SEDE

R. Bidagor definiva una “nuova era di concordati”¹ quella iniziata da Pio XI sul finire della prima guerra mondiale, quanto alla loro origine, le loro caratteristiche e il loro significato geo-politico. Nulla di strano però in questa definizione, giacché non poteva essere più chiaro il messaggio del precursore di questa “nuova era di concordati”, Benedetto XV, il quale affermava:

Se i governanti degli Stati in questione desiderano stabilire con la Chiesa un accordo pacifico più consono alle nuove circostanze createsi per il cambio dei tempi, sappiano che la Sede Apostolica – se non esiste nessun altro impedimento – non rifiuterà di sottoscrivere accordi su questo punto, come hanno già fatto con alcuni Stati. Però, venerabili fratelli, Vi confermiamo che in questi accordi Noi non permettiamo nulla di contrario alla dignità o alla libertà della Chiesa, la cui integrità e incolumità sono sommamente importanti, principalmente in questi tempi, per la stessa prosperità della società civile².

Con non meno vigore, dunque, tale politica concordataria la sosteneva anche Pio XI, il quale la

¹ *Razón y fe* (1929) 95-120.

² BENEDETTO XV, AAS 13 (1921) 521. Vedi *Allocuzione concistoriale* del 13 giugno 1921, AAS 13 (1921) 281-284.

portò a compimento in un'incessante prassi pattizia e concordataria³.

Lo sfondo geo-politico in cui si svolse questa prassi concordataria iniziata da Pio XI è la convulsionata Europa al termine della prima guerra mondiale. Un continente la cui territorialità, dopo gli eventi bellici occorsi, si sarebbe sostanzialmente e completamente trasformata⁴. La situazione geo-politica europea, infatti, che troviamo all'inizio del 1939, sei anni dopo, nel 1945, finita la seconda guerra mondiale, era ulteriormente cambiata. La stessa Europa era stata divisa in due "blocchi" geopolitici antagonisti, frutto della spartizione territoriale post-bellica dove si constatava soprattutto una notevole riduzione territoriale a scapito della Germania e della Polonia, oltre che della Romania, a favore dell'URSS⁵.

³ Pio XI, Enc. *Ubi Arcano Dei*, AAS 14 (1922) 673.

⁴ Scriveva così Yves de la Brière, alla vigilia della seconda guerra mondiale in «Concordats posterieurs a la Grande Guerre» nel *Dictionnaire de Droit Canonique* (coll. 1421-1472): «La grande guerra ha sconvolto la mappa politica dell'Europa. Ha smembrato la Germania della parte occidentale (Alsazia-Lorena) e di quella orientale (Posnania). Ha fatto scomparire completamente l'antica monarchia austro-ungarica e l'antico impero Ottomano d'Europa e d'Asia. Ha smembrato l'antico impero russo di tutte le regioni comprese tra il Baltico e il Mar Nero che costituivano la sua parte occidentale. Ha trasformato gli Stati già esistenti, come la Serbia e la Romania, e, in senso opposto, come Austria ed Ungheria. Ha fatto sorgere nuovi Stati indipendenti come la Ceca e la Slovacchia, la Polonia, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia e la Finlandia».

⁵ C. CORRAL, «De universali vigentia concordatarum in XXX Statibus cuiuslibet systematis», *Periodica* 75 (1986) 467-510. Alla bibliografia citata, si aggiunga la bibliografia attualiz-

Sorprendentemente però, sessant'anni dopo, nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, e dunque del "blocco" sovietico e della stessa URSS, tornava ad instaurarsi in Europa, anche se solo in parte, lo stesso assetto territoriale *ante-bellum*.

La prima guerra mondiale ha creato, nell'ambito delle relazioni diplomatiche e convenzionali (di natura concordataria, nel nostro caso), una nuova situazione geo-politica dovuta a questa nuova realtà territoriale europea, la quale ha portato come conseguenza la nascita di una "nuova era di concordati" a partire da Pio XI. Possiamo domandarci, allora, quale rilevanza e ripercussione possa avere avuto la caduta del "blocco" sovietico nel 1989 nella politica concordataria della Santa Sede.

Si è trattato di un disegno e un programma concordatario realizzati *ex novo* o semplicemente di qualche nuovo impulso pattizio rinnovatore nelle relazioni diplomatiche e concordatarie che la Santa Sede stabilisce con i vari Stati? A parer nostro, la situazione *post* 1989 ha determinato un impulso molto forte sia nello stabilimento delle relazioni internazionali in genere sia per la politica concorda-

zata ed ampliata in D. ARRU, *La pratica concordataria posteriore agli accordi di Villa Madama*, Roma 2002, 3-4; M. SMID E C. VASIL (a cura di), *Relazioni internazionali giuridiche bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati: esperienze e prospettive*, Città del Vaticano 2003; C. CORRAL – G. M. de CARVAJAL J., *Concordatos vigentes*, tomi I e II, Madrid 1981, tomo III con S. PETSCHEN, Madrid 1996; bibliografia più sintetica, invece, in C. CORRAL – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (ed.), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1997² e *Diccionario de Derecho Canónico*, Madrid 2000², sotto, rispettivamente, la voce «Concordato» e «Concordatos».

taria della Santa Sede perseguita fino ad oggi. Questa politica ecclesiastica a livello internazionale, voluta e ricercata da Giovanni Paolo II, ha avuto una sua “novità pattizia” tutta peculiare se posta al confronto con gli esordi della “nuova era di concordati”⁶.

All’ombra del 25° anniversario del pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2003), possiamo notare, infatti, come sembra essersi completato il quadro del ritorno a nuove relazioni diplomatiche ed internazionali di quei Paesi i cui concordati con la Santa Sede erano cessati o erano stati interrotti durante le due guerre mondiali. È ciò che è accaduto – tenendo presente il paradigma, più o meno ritoccato da noi, di Yves De la Brière – con gli Stati Baltici, quelli Danubiani, quelli Latini e quelli Germanici. Anzi, a ben guardare, non solo si sono ricomposte relazioni diplomatiche precedentemente interrotte, ma sono stati inseriti nel cerchio pattizio della Santa Sede nuovi Stati, i quali non avevano ancora intrattenuto relazioni a livello internazionale con la Sede Romana.

Questa nostra fondamentale considerazione trova la sua spiegazione in questo articolo, il quale presenterà dapprima un quadro socio-politico ed ecclesiale in cui si svolge la politica concordataria della Santa Sede (parte prima) e successivamente verificando la politica di espansione universale degli accordi concordatari attuata sul campo (parte seconda). Questo studio sarà, infine, ulteriormente completato da un altro articolo che pubblicheremo sulla rivista *Periodica*, dove tratteremo più dettagliatamente, con considerazioni collaterali, i principi, le applicazioni, la

⁶ Cf. C. CORRAL nella «Introducción general» di *Concordatos vigentes* (cf. nt. 5), tomo III.

natura, il numero e la terminologia degli accordi concordatari vigenti stipulati dalla Santa Sede.

1. Quadro socio-politico e quadro ecclesiale

1.1 *Quadro socio-politico*

Dal punto di vista politico⁷, evidenziamo due fatti storici paralleli in ambito internazionale, i quali, anche se in maniera diversa, hanno permesso la frantumazione di alcune frontiere politiche fino ad allora pensate come definitive e dichiarate da Giovanni Paolo II “artificiali”, “antinaturali” ed “imposte”.

Il primo, e anche il più simbolico, è stato la caduta del muro di Berlino nel 1989. A seguito di questo evento storico, negli Stati dell'Europa orientale si sono aperte le porte della libertà, e nella fattispecie la libertà concessa alle Chiese e alle Confessioni religiose, e dischiuse le porte alla forma di governo democratica. L'“ateismo di Stato”, mascherato sotto le vesti del materialismo dialettico, vissuto per settant'anni in URSS, e almeno per quaranta negli altri Stati europei orientali, finì per soccombere grazie a questo avvenimento. Ne conseguì che, sul piano di una politica pattizia, non potevano più essere mantenuti in vigore i limitati compromessi (altrimenti dette “intese”) che erano stati stipulati in precedenza, qualitativamente di basso profilo e per nulla brillanti, i quali peraltro non furono mai pub-

⁷ Un panorama sintetico si può vedere in J.C. PEREIRA – P.A. MARTINEZ, *Documentos básicos sobre Historia de las Relaciones internacionales 1815-1991*, Madrid 1995, 631-731, cap. IX, con la bibliografia e i documenti citati localmente.

blicati in forma ufficiale dagli antichi Stati comunisti (come per esempio gli accordi con la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia⁸, fatta salva l'unica eccezione dei Protocolli di Belgrado, firmati dalla Jugoslavia nel giugno del 1966). Il passo decisivo, verso nuovi e numerosi accordi, fu fatto poco prima della caduta del muro di Berlino con l'Ungheria firmando e ratificando con la Santa Sede un accordo di natura generale per il ristabilimento delle reciproche relazioni diplomatiche dopo quarant'anni di interruzione e di un accordo speciale per l'erezione dell'Ordinariato castrense ungherese.

Il secondo fatto occorso in Europa, e che ha portato gravi conseguenze di ordine politico sul piano internazionale, è stato il risorgere degli antichi nazionalismi, specialmente negli Stati dell'Europa orientale e, con maggior vigore e forza, negli Stati dove la Chiesa maggioritaria è sempre stata, ed è tutt'ora, quella ortodossa. Questa Chiesa, infatti, sulla base di questa rinascita nazionalista, sembra voler tornare alla situazione storica precedente in cui essa risultava la Chiesa nazionale o predominante: un fatto che trova espressione attuale e contingente nella Federazione Russa.

Conseguenza di questi due importanti fatti è stato il moltiplicarsi dei popoli che sono ascesi all'indipendenza, tanto sul piano ideologico quanto sul piano geo-politico internazionale. Un esempio evidente, per comprendere questo fenomeno geo-politico, è la frantumazione dell'URSS (oggi federazione di Stati) e della Jugoslavia in una serie di

⁸ Cf. C. CORRAL, *Concordatos vigentes* (cf. nt. 5), tomo II.

nuovi Stati indipendenti, soggetti giuridici di diritto internazionale a pieno titolo.

Sul versante socio-politico c'è da rilevare inoltre il nuovo fenomeno, ancor più grave dal punto di vista sociale perché minaccia la convivenza fino a distruggerla, del "selvaggio germogliare degli etnocentrismi". Tale espressione fu coniata dai Vescovi africani riuniti a Roma durante il Sinodo per l'Africa e testimonia come il fenomeno degli etnocentrismi si presenti sotto forma di micro-nazionalismi, i quali tendono a sostituire con la loro politica di "pulizia etnica" i macro-nazionalismi già tristemente conosciuti nel periodo tra le due guerre mondiali.

Da un punto di vista della politica internazionale, registriamo inoltre la continua proliferazione e ascesa, e allo stesso tempo, il rafforzamento sul piano politico delle Organizzazioni Internazionali. Prima fra tutte è l'Unione Europea, composta attualmente da quindici Paesi, con la previsione concreta di un allargamento della stessa fino a venticinque Paesi membri. Le Organizzazioni Internazionali di questa portata hanno sovente lo specifico intrinseco di determinare un'estensione giuridica degli ambiti di riconoscimento e di protezione dei diritti umani, tra cui emergono il diritto alla libertà insieme con gli altri diritti annessi, come il diritto alla vita, al matrimonio e alla famiglia, all'educazione, alla libertà di riunione e di associazione, al diritto all'accesso ai mezzi di comunicazione sociale e al diritto di tutelare il proprio patrimonio culturale. Quest'ultimo riconoscimento giuridico merita speciale attenzione e considerazione: come si vedrà in seguito, infatti, questo diritto "culturale" sta diventando un elemento complementare al contenuto delle clausole nei più recenti accordi firmati dalla Santa Sede con gli Stati.

La conseguenza di questi avvenimenti storici di fine XX secolo per la Chiesa cattolica e, in particolare, per l'attività della Santa Sede, è stata il moltiplicarsi dell'apertura di Nunziature nei numerosi nuovi Stati e delle corrispondenti ambasciate presso la Santa Sede degli stessi. Un fenomeno diplomatico molto vistoso che si è verificato, in particolare, con la comunità degli Stati che appartenevano all'antica URSS. In più possiamo affermare che la qualità delle nuove relazioni diplomatiche venutesi a creare con i nuovi Stati hanno uno spessore e una valenza qualitativa del tutto originale rispetto agli antichi accordi bilaterali. Facciamo riferimento, per esempio, ai nuovi singoli accordi sottoscritti dalla Santa Sede con l'Ungheria (9 febbraio 1990) e con Israele (30 dicembre 1993), i quali hanno poi aperto il cammino ad una politica pattizia tra la Sede Apostolica e i Paesi limitrofi sia dell'Europa orientale (Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia) sia del Medio Oriente (Giordania, Palestina e Libano).

1.2 *Quadro ecclesiale*

Dal punto di vista ecclesiale, il quadro di riferimento in cui la Santa Sede si muove a livello concordatario è determinato dal clima teologico post-conciliare, con l'accentuazione di due coordinate: quella universale e quella particolare.

La prima coordinata procede dal "centro" della cristianità, Roma, dalla Sede Apostolica per raggiungere ogni Chiesa particolare, mentre la seconda coordinata effettua il percorso inverso. Vi è da sottolineare però, che nessuna delle due coordinate di ordine ecclesiale prevale sull'altra, ma si completano armoniosamente a vicenda nel cammino della sola

Chiesa di Cristo che si trova radicata in ogni parte dell'*Orbe*.

Da un tale quadro di riferimento teologico consegue una politica concordataria avente una doppia corrente pattizia: quella delle convenzioni e accordi internazionali che la Santa Sede stipula con i diversi Stati – i concordati in senso proprio – e quella degli accordi di diritto pubblico celebrati a livello nazionale e/o regionale, dalle Chiese particolari e/o dalle Conferenze Episcopali con i corrispondenti governi centrali degli Stati (Nazione, Federazione) e/o delle Regioni (*Länder*, Comunità autonome, Cantoni). Sono soprattutto questi secondi, gli accordi e le convenzioni che sono stati celebrati ultimamente con gli Stati europei quali la Germania, la Spagna e l'Italia.

In questa doppia corrente pattizia si verifica spesso il passaggio di alcuni accordi e convenzioni dal livello inferiore (ovvero a firma delle Regioni, *Länder*) a quello superiore (celebrati a livello statale) e viceversa. Va da sé che nei passaggi giuridici delle convenzioni di carattere internazionale, le quali passano a competenza regionale o locale, occorre fornire apposite e specifiche istruzioni circa l'esecuzione, l'applicabilità, l'adattabilità, ed elencarne i temi coinvolgibili in questa mutazione pattizia.

Spesso si rileva dai fatti contingenti come questo tipo di passaggio avviene soprattutto nell'ampio campo dell'educazione cattolica e della tutela del patrimonio culturale, come si è verificato nei recenti accordi con la Croazia, l'Ungheria, la Lituania e la Polonia, e negli ultimi accordi con la Spagna e l'Italia (dove, specialmente per quanto riguarda il campo del patrimonio culturale, ci si riferiva per la

regolamentazione concreta di esso alla/e Conferenza/e Episcopale/i)⁹. In questo modo, gli accordi regionali fanno riferimento agli accordi internazionali per legittimare il loro intervento e difendere le proprie prescrizioni ponendosi sotto una tutela giuridica internazionale. Così gli accordi regionali ottengono una legittimazione più solida, in quanto investe, appunto, il campo giuridico del diritto internazionale.

Osservando, infine, gli accordi e convenzioni cui molti Stati stanno siglando in campo ecumenico e religioso in genere, si sta assistendo ad una vera ed autentica proliferazione di stipulazioni. Sono accordi e convenzioni che gli Stati stipulano con le Chiese non cattoliche e con altre confessioni religiose, attraverso testi emendati che riproducono ad imitazione gli accordi stipulati con la Chiesa cattolica o alle volte anticipandosi ad essa: è questo il caso della Germania, la quale si pone come Stato “pioniere” in tal senso, con le sue numerose convenzioni ecclesiastiche (*Kirchenverträge*) sia con le diverse Chiese evangeliche di ogni Regione (*Land*) sia con le Comunità ebraiche. Questa prassi tedesca è stata seguita a ruota da altri Paesi, come la Spagna, la quale celebra già accordi di cooperazione con le reli-

⁹ Con le 17 Comunità Autonome di Spagna si sono celebrati niente meno che altrettanti accordi, che continuamente si rinnovano; accanto a questi, poi, altri due accordi sono stati celebrati con il governo centrale (1980 e 1982). Vedi C. CORRAL, «Patrimonium historicum Ecclesiae. A conventione Hispaniae – Sanctae Sedis ad XVII conventiones ecclesiarum particularium – communitatum in Hispania autonomarum», *Periodica* 79 (1990) 605-623.

gioni storiche (Federazioni di entità evangeliche, la Federazione di Comunità ebraiche e la Commissione islamica) e come l'Italia, che recentemente ha siglato accordi con la Comunità ebraica, con la Tavola Valdese e con altre Confessioni.

2. La politica di espansione universale degli accordi concordatari

Di fronte ai tre periodi storici del XX secolo considerati precedentemente (quello interbellico, quello postbellico e quello posteriore alla caduta del muro di Berlino) la politica concordataria della Santa Sede ha avuto un particolare, ma non esclusivo, riferimento all'Europa. La prassi pattizia si è snodata seguendo tre direzioni principali tra loro convergenti. Esse sono: il consolidamento, per quanto possibile e in special modo con gli Stati dell'Europa occidentale, dei concordati stipulati nella "nuova era concordataria" iniziata con Pio XI; il recupero della via concordataria con i Paesi usciti dal "blocco" sovietico, i quali all'epoca pacelliana erano concordatari, e, infine, l'espansione dei rapporti pattizi tra Santa Sede e Stati dell'Africa e dell'Asia.

2.1 La politica di consolidamento e rinnovo degli accordi concordatari

Questa doppia politica di consolidamento e di rinnovo degli accordi già stipulati è diventata specialmente intensa, e, al contempo, urgente per vari mutamenti, più importanti dei quali accaduti in Germania, Austria e Italia.

2.1.1 La situazione concordataria con i Paesi germanici

Per quanto riguarda la Germania, la riunificazione della RFT e DDR, seguita al crollo del muro di Berlino e del “blocco sovietico”, ha reso necessaria una completa riorganizzazione pattizia.

Si sono dovute seguire due vie di accordi parallele tra loro nelle due Germanie. La ex Germania occidentale con i suoi undici *Länder*, infatti, continua a mantenere l'anteriore e peculiare regime concordatario (concordati con il Reich del 1933; con la Baviera nel 1924; con la Prussia nel 1929; con il Baden-Württemberg nel 1932; con la Bassa Sassonia nel 1965), che viene riattualizzato costantemente nelle relative aree mediante opportuni accordi. Per esempio, l'oggetto degli accordi circa l'educazione cattolica, nei *Länder* della ex Germania occidentale, si aggiornato in concomitanza con varie riforme, quali quella universitaria relativa all'Università di Eichstätt (convenzione con la Baviera del 8 giugno 1988) e dell'insegnamento della teologia mediante gli accordi con la Renania del Nord-Westfalia (26 marzo 1984) e il Saarland (12 febbraio 1985 e 19 settembre 2001); ricordiamo inoltre a proposito del “Gymnasium Josephinum” la convenzione con la Bassa Sassonia (8 maggio 1989) e sempre in ambito universitario e scolastico, in particolare, per le cattedre di Teologia cattolica e di Pedagogia della religione, una seconda convenzione ancora con la Bassa Sassonia (29 ottobre 1993). L'omogeneizzazione pattizia per la “nuova Germania” si è positivamente verificata nel caso della giurisdizione dell'Ordinario castrense, il cui accordo ora è stato riattualizzato estendendo la sua valenza giuridica a tutto il

territorio nazionale tedesco, compresa dunque anche la parte orientale della Germania.

Con l'Austria, la Santa Sede ha mantenuto il concordato del 1933, la cui validità è stata definitivamente confermata con lo scambio di note del 25 dicembre 1957, approvata da tutti i membri della coalizione. In più, si è cercato di dare soluzione bilaterale a quattro nuove problematiche emerse tra le parti: la questione patrimoniale, quella delle circoscrizioni diocesane, quella scolastica e quella in materia matrimoniale. La questione patrimoniale ecclesiastica è stata positivamente risolta con la convenzione principale del 1960, che ha fissato la dotazione statale, da aggiornarsi poi ogni quattro anni. La questione delle circoscrizioni diocesane si è risolta, invece, creando ed erigendo le diocesi di Burgenland (23 giugno 1960), di Innsbruck (7 luglio 1964) e di Feldkirch (7 ottobre 1968). La questione scolastica ha trovato soluzione nella convenzione del 1962, ulteriormente perfezionata con i successivi accordi del 1971 e 1972, mentre la spinosa questione in materia matrimoniale è rimasta tuttora irrisolta.

In Svizzera, grazie alla stabilità politica e territoriale del Paese, si sono potute mantenere e onorare le antiche convenzioni, aggiungendovene solamente due parziali (del 1968 e del 1978) per erigere la diocesi di Lugano.

2.1.2 La situazione concordataria con i Paesi latini

Pur nella continuità concordataria, è possibile osservare nei Paesi latini, quali la Francia, l'Italia e la Spagna, più che un vero e proprio rinnovo degli accordi, un'applicazione pratica e dettagliata delle clausole concordatarie.

La Francia ha mantenuto in vigore il concordato più antico tra i vigenti, quello napoleonico del 1801, anche se territorialmente ristretto alle sole regioni dell'Alsazia e della Lorena; per il resto del territorio risulta vigente tutt'ora il complesso di accordi e lo scambio di note del 1923, a cui si aggiunge la convenzione del 1974, che permetteva di erigere il Centro Autonomo di Insegnamento della Pedagogia religiosa all'Università di Metz.

Ma la linea di continuità più consistente e significativa per la politica concordataria si può osservare a proposito dell'Italia dove il concordato del 1929 è stato modificato attraverso l'ampio accordo del 1984. Esso è importante per due motivi. Innanzitutto, perché rinnova completamente il concordato più rappresentativo dell'epoca pattizia di Pio XI, appunto il concordato celebrato con l'Italia l'11 febbraio 1929. Il secondo luogo perché l'accordo italiano è stato riprodotto, tranne particolari sfumature ed adattamenti, nel successivo accordo sottoscritto dalla Santa Sede con la Repubblica di San Marino, e non c'è dubbio che il suo contenuto influirà nei futuri accordi generali che la Santa Sede vorrà condurre a termine con altri Stati. L'accordo italiano del 1984 si pone quasi come termine di paragone, una sorte di "apripista" in quanto "modello" pattizio della nuova politica concordataria che Santa Sede intende intrattenere con gli Stati soprattutto occidentali. La validità e l'attualità di questo accordo, infatti, sono dovute, precisamente e paradossalmente, alla sua complessità intrinseca e all'ampiezza delle tematiche coinvolte. Una complessità ed ampiezza per cui si è resa necessaria una speciale interpretazione ed applicazione del dettame pattizio, e il ricorso ad un vasto e complesso scambio di note

(10 e 30 aprile 1997), senza enumerare le ulteriori concertazioni di entità minore effettuate tra le alte parti convenute.

Quanto alla Spagna, essa ha iniziato nel 1976, mediante la convenzione del 28 giugno, una completa revisione del proprio solenne concordato del 1953; si è giunti poi alla riorganizzazione pattizia nel 1979 con quattro convenzioni specifiche (3 gennaio 1979) riguardanti tematiche di carattere giuridico, circa l'assistenza religiosa alle Forze Armate e il servizio militare dei chierici e dei religiosi, circa l'educazione cattolica, temi di valenza culturale e di natura economica. Vi è da aggiungere, inoltre, che recentemente, con la ripresa delle relazioni diplomatiche della Spagna (1986) e della Santa Sede (1993) con lo Stato d'Israele, il regno iberico ha sottoscritto un accordo con la Sede Romana (21 dicembre 1994), sia pur di contenuto minore, su temi di interesse comune in Terra Santa.

2.1.3 La situazione pattizia con i dieci Stati concordatari dell'America Latina

Con i dieci Paesi latinoamericani concordatari, la Santa Sede ha adottato la politica pattizia di mantenere sostanzialmente i corrispondenti accordi e convenzioni stipulati in precedenza. Così, senza variazioni di rilievo, l'Argentina (10 ottobre 1966), la Colombia (12 luglio 1973) e la Repubblica Dominicana (16 giugno 1953) continuano ad osservare i loro rispettivi concordati e accordi di carattere generale. Haiti, invece, pur mantenendo il concordato del 1860, insieme alla convenzione del 1940 riguardante i beni della Chiesa cattolica, ha riformato, mediante una sesta convenzione (8 agosto 1984), il privilegio

della prenotificazione ufficiosa dei neo-vescovi eletti. Per quanto riguarda la Colombia, un rinnovamento del concordato del 12 luglio 1973 – da farsi sul “modello” italiano del 1984 – mediante un accordo supplementare in cui si introducevano modifiche al suddetto concordato, è stato dibattuto e valutato animosamente a livello parlamentare: a qualche politico colombiano è sembrato un accordo bisognoso di ulteriori modifiche, da altri esponenti politici è stato addirittura definito anticostituzionale¹⁰.

Tuttavia, in questa area latinoamericana, si è cercato di includere agli accordi vigenti, qualora non fosse ancora stata stipulata, la convenzione per la creazione o il rinnovo degli Ordinariati castrensi. Così, per esempio, l'Ecuador ha aggiunto al *modus vivendi* del 24 luglio 1937 un accordo sull'assistenza religiosa alle Forze Armate (firmato in data 3 agosto 1978 e aggiornato con uno scambio di note del 1982); il Venezuela ha aggiunto, all'accordo generale già esistente, una convenzione per la creazione dell'Ordinariato militare (24 novembre 1994); infine, anche il Brasile ha introdotto un accordo per l'assistenza religiosa alle Forze Armate con un apposito accordo (23 ottobre 1990). Mantengono invece i loro accordi di carattere speciale già stipulati, riguardanti la creazione e il riordinamento dell'Ordinariato

¹⁰ Accordo del 23 ottobre 1990, pubblicato da J. T. MARTIN DE AGAR, *Raccolta di Concordati 1950-1999*, Roma 2000, 146-150. Curiosamente la Colombia ha avuto un concordato anteriore nel 1941 che non entrò mai in vigore a causa della mancanza della necessaria ratificazione. Vedi il testo in L. SCHÖPPE, *Konkordate seit 1800*, Frankfurt a. Main 1964.

castrense, il Paraguay (26 novembre 1960), El Salvador (11 marzo 1968) e la Bolivia (1 dicembre 1986), la quale aveva già un accordo sulle missioni (4 dicembre 1957).

2.2 La politica di recupero della via concordataria con gli Stati dell'Europa orientale dopo il comunismo

2.2.1 La situazione concordataria con le "Nuove Regioni" della Germania

Nella Germania ora riunificata, si assiste ad un consolidamento del regime concordatario già presente e ad un'espansione dello stesso grazie al "ritorno" nell'alveo federale tedesco delle cosiddette cinque "nuove Regioni" (*die Neuen Länder*); in esse si è dovuta effettuare una nuova politica, volta anzitutto alla riorganizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche che erano state mantenute artificialmente (cioè solo sulla carta) giacché erano sorte nel periodo storico in cui ci si poneva contro ogni libertà. La nuova riorganizzazione, avviata con accordi sottoscritti il cui testo emendato è ristretto ad un solo capitolo, ha permesso l'erezione di quattro nuove diocesi e la creazione di due nuove Province ecclesiastiche tedesche. Il tutto è avvenuto mediante le corrispondenti quattro convenzioni del 1994, con una novità importante ai fini di una valutazione di politica concordataria: non sono più accordi particolari stipulati con ciascuna Regione, bensì al contempo con varie Regioni, a seconda che le circoscrizioni si estendano territorialmente su diverse Regioni (convenzioni: con Brandeburgo e lo Stato Libero della Sassonia del 4 maggio 1994; con Sasso-

nia-Anhalt, Brandeburgo e lo Stato Libero della Sassonia del 13 aprile 1994; con lo Stato Libero della Turingia del 14 giugno 1994; con la Città Libera e Anseatica di Amburgo, le Regioni di Mecklenburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein del 22 settembre 1994). In queste Regioni/*Länder*, con la Chiesa cattolica, in virtù del principio di ordine civile sulla parità tra le grandi Chiese (*die Grosskirchen*), è stato firmato ed emendato lo stesso testo della convenzione sottoscritta con le Chiese luterane. A queste convenzioni si è inclusa anche la parte riguardante la dotazione statale: quest'ultima è una tematica di ambito tipicamente tedesco, complessa e di forte ripercussione sui fedeli cristiani, in quanto riguarda il sistema delle imposte ecclesiastiche.

Inoltre le convenzioni sottoscritte non tralasciano di definire la delicata questione dell'insegnamento religioso a tutti i livelli scolastici. Vi si riscontra, infatti, un'ottima regolamentazione, dettagliata ed armonica, sia circa l'insegnamento della religione nelle scuole, sia relativa all'insegnamento della teologia e della pedagogia della religione. È ciò che si è realizzato mediante le convenzioni di carattere generale con la Mecklenburgo-Pomerania Anteriore (15 settembre 1997), con la Sassonia (2 luglio 1996), la Sassonia-Anhalt (15 gennaio 1998) e con la Turingia (11 giugno 1997). Il nuovo ordinamento delle circoscrizioni ecclesiastiche nelle "nuove Regioni" tedesche è pertanto oggi una realtà. Successivamente agli accordi del 1994, si è arrivati ad una seconda riorganizzazione ecclesiale pattizia questa volta di carattere generale, anche se incompleta, dato che non si è giunti ad una convenzione generale con la Regione (Stato Libero) di Brandeburgo, non essendosi ancora dipanata e

risolta la questione dell'insegnamento della religione nelle scuole. Recentemente si è giunti ad una convenzione con la Turingia (16 dic. 2003) sulla Facoltà di Teologia di Erfurt.

Ma se a completare il quadro pattizio tedesco rimane, come abbiamo già esposto, la questione dell'insegnamento della religione cattolica nella Regione di Brandeburgo, tuttavia, un primo risultato pattizio è stato raggiunto con la Città-Regione di Berlino mediante una regolamentazione generale, senza ricorrere alla mediazione internazionale, con un accordo tra il Senato di Berlino e la Chiesa cattolica. Questo accordo con la Santa Sede, in forma analoga, è stato stipulato parallelamente con la Chiesa luterana e la Comunità ebraica presenti nella regione berlinese¹¹.

2.2.2 La situazione concordataria negli Stati baltici

In questi Paesi si può considerare conclusa la fase concordataria, giacché non solo i tre Stati già concordatari (ossia la Lettonia, la Lituania e la Polonia) hanno ritrovato la propria indipendenza dal "blocco" sovietico ma alla situazione pattizia locale ora indicata, si sono aggiunti Stati concordatari quali la Svezia e l'Estonia, nonostante questi Paesi contino una ridotta minoranza cattolica.

La Polonia è stata la prima fra i tre Stati concordatari sopra citati – anche se successivamente all'Ungheria – a sottoscrivere, come aveva già fatto il 5 settembre 1925, un nuovo concordato con la Santa Sede celebrato a Varsavia il 28 luglio 1993, a firma,

¹¹ Cf. C. CORRAL, *El gran Berlin*, Madrid 1997.

per la Santa Sede, del Nunzio apostolico Józef Kowalczyk e, per la repubblica polacca, del Ministro degli Esteri Krzysztof Skubiszewski. È un concordato che, nella sua totalità di 29 articoli e riferitosi ad una nazione a maggioranza cattolica, si pensava che sarebbe servito come modello per le altre nazioni liberate dal comunismo. Se ne era all'epoca così convinti e certi di questa utilità che per la sua stesura l'Associazione Internazionale dei Canonisti aveva indetto l'VIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico (tenutosi nella città polacca di Lublino dal 13 al 19 settembre 1993). Tuttavia non fu facile arrivare all'approvazione finale e alla conseguente ratificazione del concordato polacco a causa di divergenze non appianate tra le parti convenute: esse riguardavano, per esempio, la tematica della validità del matrimonio sacramentale nel foro civile e il finanziamento della Chiesa cattolica. Mentre il primo ostacolo si superò riconoscendo al matrimonio sacramentale anche gli effetti civili, il secondo, invece, rese necessaria la creazione di una Commissione *ad hoc*. Sfortunatamente però la ratificazione dell'accordo non si concretizzò a causa del cambio della legislatura parlamentare, la quale fu eletta il 19 settembre 1993, lo stesso giorno in cui si chiudeva solennemente il suddetto Congresso. Avendo perso le elezioni politiche, il partito promotore di questo nuovo concordato, non poté ottenere la previa approvazione del Parlamento necessaria per la ratificazione del concordato stesso. Ma nonostante questa mancata ratificazione, restarono in vigore tre leggi di ordine civile, le quali garantivano una sufficiente protezione giuridica in Polonia tanto alla Chiesa cattolica quanto alle altre Confessioni religiose: le leggi 154, 155 e 156 del 17 maggio

1989. La legge 154 riguardava le relazioni dello Stato con la Chiesa cattolica, la legge 155 le garanzie di libertà di coscienza e di confessione, la legge 156 la previdenza sociale del clero. Solo quattro anni più tardi, dopo le nuove elezioni politiche polacche, il concordato raggiunse finalmente la sua ratificazione, il 23 febbraio 1998.

Sull'esempio della Polonia, hanno rinnovato gli antichi vincoli, tanto di ordine diplomatico quanto di ordine convenzionale, sia la Lettonia (che aveva inaugurato la grande "epoca concordataria" con la convenzione del 30 maggio 1922) sia la Lituania (che aveva stipulato una convenzione il 27 settembre 1927). Entrambi gli Stati baltici, riconquistata l'indipendenza, hanno stipulato nuovi accordi con la Santa Sede, cercando così di affermare e consolidare in forma definitiva la loro democrazia e la loro indipendenza. La Lettonia sottoscrisse un accordo di carattere generale l'8 novembre 2000, mentre la Lituania ne sottoscrisse due, entrambi datati 5 maggio 2000: uno riguardante gli aspetti giuridici delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato, e l'altro sulla cooperazione nel campo dell'educazione e della cultura.

Nuovo Stato concordatario dell'area baltica, è ora l'Estonia, la quale ha instaurato vincoli diplomatici con la Santa Sede mediante uno scambio di note (23 dicembre 1998 – 15 febbraio 1999). Il *background* di questo felice accordo con l'Estonia risiede certamente nel fatto che solo la Santa Sede insieme agli Stati Uniti furono gli unici soggetti giuridici di diritto internazionale a non riconoscere l'annessione dei tre Stati (Estonia, Lituania, Lettonia) effettuata a suo tempo dall'Unione Sovietica. La Santa Sede, infatti, come segno tangibile di que-

sta presa di posizione politica, anche in quel drammatico periodo storico, lasciò aperte le rispettive Nunziature locali, le quali ogni anno apparivano pubblicate regolarmente nell'“Annuario Pontificio” senza però citare il nome del Nunzio Apostolico titolare della sede diplomatica, in quanto vacante per “forza maggiore”.

Ai quattro Paesi baltici citati (Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia) si è aggiunta, infine, la Svezia, la quale col 1° gennaio 2000 ha introdotto la “distinzione collaborativa” tra la Chiesa cattolica e il Regno, con uno scambio di note (24 novembre 2001) riguardante la personalità giuridica della Chiesa cattolica in Svezia.

2.2.3 La situazione concordataria con gli Stati danubiani

Tra i vari Stati danubiani con cui la Santa Sede ha relazioni diplomatiche, l'Ungheria è stata il primo Paese dell'allora chiamata “Europa orientale”, ad iniziare l'attuale nuova epoca concordataria firmando con la Sede Petrina un accordo di carattere generale (9 febbraio 1990) con il quale si ristabilivano le reciproche relazioni diplomatiche. Successivamente si è arrivati alla firma di un secondo accordo di carattere specifico (10 gennaio 1994) riguardante l'assistenza religiosa alle Forze Armate, e di un terzo accordo (20 giugno 1997) sul finanziamento delle attività di servizio pubblico (specificato come “della vita di fede”) svolte in Ungheria dalla Chiesa cattolica e da altre associazioni strettamente religiose, e su alcune questioni di natura patrimoniale.

Alla scomparsa “politica” della Cecoslovacchia, divisasi in due Stati indipendenti – Repubblica Ceca

e Slovacchia – è susseguita una prassi concordataria con queste due nuove Nazioni, riprendendo entrambi i Paesi l'antica via cecoslovacca degli accordi con la Santa Sede, iniziata con il *modus vivendi* del 17 dicembre 1927.

Dapprima la Slovacchia ha firmato il 24 novembre 2000 un accordo di carattere generale, completato con l'accordo del 28 agosto 2002 sull'assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi militari. In seguito, anche la Repubblica Ceca ha stipulato un accordo con la Sede Apostolica (21 maggio 2003), dopo il fallito accordo del luglio 2002 causato dal cambio del governo (l'accordo fu bocciato con 110 voti contrari su 177 votanti).

In Yugoslavia, a causa dei suoi frazionamenti territoriali recenti, è risultata impossibile, almeno per il momento, una politica concordataria unitaria, anche se essa appare agli occhi della Sede Petrina quanto mai necessaria ed auspicabile. Recentemente solo la Croazia e la Slovenia, due Stati sorti dallo smembramento della ex-Yugoslavia, hanno stipulato accordi con la Santa Sede. "Apripista" è stata la Croazia, la quale, seguendo la strada degli accordi specifici tracciata precedentemente dalla Spagna, ne ha firmati e ratificati addirittura quattro con la Santa Sede, tutti nella medesima data (19 dicembre 1996) riguardanti alcune questioni giuridiche, la collaborazione nel campo educativo e culturale, l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici membri delle Forze Armate e della Polizia, e questioni economiche (9 ottobre 1998). In seguito anche la Slovenia, in data 14 dicembre 2001, ha sottoscritto un accordo con la Santa Sede riguardante questioni giuridiche.

In Romania, altro Paese dell'area danubiana di grande interesse per la Chiesa cattolica, non si è

ancora pervenuti alla firma di un accordo bilaterale in quanto non sono ancora stati risolti i difficili problemi intestini al Paese circa la restituzione delle chiese e di altri beni della Chiesa greco-cattolica, i quali furono confiscati e consegnati, in parte, alla Chiesa ortodossa rumena dai governi comunisti allora regnanti.

A margine di quest'area geo-politica, ma non per questo di secondaria importanza per il nostro studio, possiamo senz'altro segnalare l'accordo *agreement* del 23 marzo 2002 firmato con l'Albania. Pur essendo questo accordo di carattere generale, ratificato il 21 settembre 2002, tuttavia esso è di valenza fondamentale in quanto si attendono per questo Paese nuovi accordi pattizi di reciproca collaborazione.

2.3 La politica di espansione degli accordi concordatari in altri Stati

2.3.1 L'accesso dei micro-Stati alla via concordataria

Ci occupiamo qui di tre piccoli Stati europei, i quali, sia pur nella loro piccola entità territoriale, hanno un influsso ben decisivo sull'Europa "latina": Malta, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.

Riveste, a suo modo, un'importanza giuridica straordinaria l'insieme degli accordi sottoscritti dalla Santa Sede con Malta (dal 1988 al 1993). Si tratta, in questo caso, di una regolamentazione che pretende definire, non con un'unica convenzione, ma mediante vari accordi speciali, le questioni di ogni singola area come l'educazione cattolica, la proprietà dei beni della Chiesa, la validità civile del matrimonio sacramentale. A causa della complessità e molte-

plicità dei suoi accordi di carattere specifico, Malta ha dovuto completare questa “mappa concordataria” con due protocolli aggiuntivi (6 gennaio 1995). La peculiarità di questi accordi, oltre al fatto di essere stati stipulati per aree tematiche di interesse comune, è il riferimento frequente alla Conferenza Episcopale locale, quale organo che ha fornito in modo fattivo la propria collaborazione e il proprio intervento in armonica sintonia con la Nunziatura e dunque col Rappresentante pontificio stesso.

Similmente, nonostante si tratti di un micro-Stato, anche l'accordo della Santa Sede con la Repubblica di San Marino riveste, un'importanza particolare, in quanto indica, per i cultori del diritto concordatario, fino a che punto e a quali aspetti giuridici, è possibile far recepire in un accordo, il “modello” concordatario già in vigore con un altro Stato. Nella fattispecie, l'accordo con San Marino recepisce tutta l'influenza dell'accordo italiano del 1984.

La convenzione del Principato di Monaco con la Santa Sede è datata 1981 e si riduce alla regolamentazione dello statuto dell'Arcivescovado del Principato. Tuttavia, questo è il primo micro-Stato ad aver stipulato un accordo con la Sede Petrina, in virtù della sua lunghissima tradizione cattolica.

2.3.2 Gli Stati africani e la loro incorporazione alla via concordataria

Gettando uno sguardo a questo immenso continente, possiamo procedere per un'analisi di politica concordataria a partire dalla regione del Magreb. Storicamente l'indipendenza seguita alla decolonizzazione ha fatto sorgere in molti Stati numerosi problemi nell'equilibrio geo-politico locale. Alcuni

erano, altri rimangono, problemi di grave entità, come quelli attinenti agli effetti della decolonizzazione dell'Africa, altri rimangono meno gravi rispetto ai primi, quali quelli relativi alla vetustà dello statuto giuridico dei fedeli e delle Chiese cattoliche presenti sul territorio in considerazione.

In concreto, gli spinosi problemi che riguardavano la Tunisia circa la valenza giuridica della Chiesa cattolica furono risolti, anche se non completamente, con il *modus vivendi* del 27 giugno 1964, riconoscendo a quest'ultima la personalità giuridica e garantendole una speciale protezione. Dal *modus vivendi* si evince che l'attività della Chiesa cattolica non veniva limitata nel suo culto pubblico e nemmeno limitata nella sua missione evangelizzatrice, ma come corrispettivo la Chiesa tunisina doveva cedere allo Stato alcuni luoghi di culto, oltre che alcuni immobili ecclesiastici. In seguito a questo fatto si è verificata una disaffezione massiccia di fedeli, i quali da 280.000 che prima contava l'arcidiocesi di Cartagine sono passati a solo 30.000.

Nel panorama africano, uno dei problemi di minor entità, era quello riguardante lo statuto plurisecolare dei cattolici in Marocco. A causa di alcune riforme statali e di alcune innovazioni nel codice civile marocchino, fu necessario aggiornare le relazioni diplomatiche con la Santa Sede mediante uno scambio di note (30 dicembre 1983 - 5 febbraio 1984). Questa firma di natura diplomatica è stata possibile grazie al viaggio apostolico antecedente di Giovanni Paolo II in Marocco, accolto con incredibile entusiasmo dalle autorità civili.

Al di fuori della regione africana del Magreb, troviamo la Costa d'Avorio come Stato concordata-

rio firmatario con la Santa Sede. Esso ha stipulato una convenzione in data 20 maggio 1992 in cui ha sottoscritto con la Sede Petrina diversi accordi per quanto riguarda il finanziamento e l'amministrazione dell'immensa basilica "Nostra Signora della Pace", costruita nella città natale del Presidente della Repubblica, Yamasucro, e per le altre numerose opere annesse alla basilica stessa, quali l'università, la stazione radio, il centro medico.

Ai Paesi africani sopra citati, si aggiungono due Stati francofoni: il Camerun e il Gabon. Entrambi questi Stati hanno firmato un accordo pattizio con la Santa Sede. Il primo Paese, il Camerun, onora un accordo relativo all'Istituto Cattolico di Yaoundé (5 luglio 1989) e il secondo Stato, il Gabon, è firmatario di un accordo (12 dicembre 1997) riguardante principi e alcune disposizioni giuridiche attinenti alle sue relazioni di collaborazione con la Chiesa cattolica, seguito da un secondo accordo (26 luglio 2001), il quale tratta invece dello statuto dell'insegnamento cattolico.

La politica concordataria della Santa Sede in Africa ha una doppia peculiarità. La prima è quella di avere a disposizione ancora un ampio "bacino" di Paesi con cui poter firmare accordi e convenzioni per una mutua cooperazione, e la seconda è la possibilità di muoversi in un terreno certamente ecumenico, se non addirittura multireligioso (riferendoci soprattutto alla presenza di numerosi Paesi islamici). Per questi motivi, lo scambio di note firmate con il Marocco, o il *modus vivendi* celebrato con la Tunisia si presentano come interessanti "modelli" pattizi, i quali potranno servire per i futuri accordi africani che la Santa Sede sarà chiamata a firmare soprattutto con gli Stati islamici aventi minoranza cristiana.

Al di fuori dall'ambito degli Stati africani strettamente intesi, abbiamo da citare un importante accordo di collaborazione che la Santa Sede ha firmato il 19 ottobre 2001 con l'Organizzazione dell'Unità dell'Africa (denominata "Unione Africana"). Quest'ultimo accordo è pur sempre un segno evidente sia della presenza, sia della preoccupazione della Chiesa cattolica per il grande continente africano, in cui desidera che sorga e viva "la civiltà dell'amore", il cui fondamento risulti giuridicamente fondato nel rispetto e nella protezione *in toto* della dignità e dei diritti dell'uomo tanto in campo religioso quanto nel campo civile; tanto in quello etnico quanto in quello culturale presente in ogni Paese.

2.3.3 L'adesione degli Stati del Medio ed Estremo Oriente alla via pattizia

In Medio Oriente, per continuare nel lento e delicato nonché poco appariscente processo di pace, per cui la Sede Apostolica più volte ha offerto una sua proposta diplomatica risolutiva, è stato firmato il 30 dicembre 1993 un accordo di straordinaria importanza, sottoscritto dalla Santa Sede con lo Stato d'Israele. Questo accordo è stato definito da quest'ultimo niente meno che "fondamentale". Esso risulterà nel futuro quale "modello" – così affermano i Rappresentanti delle alte parti firmatarie – sia per sottoscrivere accordi analoghi con altre Chiese cristiane e le altre religioni presenti sul territorio israeliano, sia per aprire nuove vie diplomatiche con i Paesi limitrofi come la Giordania, il Libano e la Palestina.

Successivamente a questo accordo "fondamentale", Israele ha perfezionato il suo rapporto con la Sede Petrina mediante un secondo accordo che dà

riconoscimento giuridico a più di cento istituzioni ecclesiastiche presenti sul suo territorio. Questo secondo accordo (10 novembre 1997) risulta essere un'applicazione e un'esecuzione del primo, ed è denominato ufficialmente: "Accordo sulla personalità civile".

Questi accordi con Israele del 1993 e del 1997 hanno dato, come si sperava, un impulso alla politica concordataria nel Medio Oriente. Successivamente, infatti, seguendo le orme dell'accordo fondamentale israeliano, lo Stato della Palestina – in realtà l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (O.L.P.) – ha firmato in data 15 febbraio 2000 un accordo basilare con la Santa Sede, il cui scopo è quello di garantire la libera attività della Chiesa cattolica nei territori sottomessi alla sua autorità.

Ma le frontiere della nuova politica concordataria della Santa Sede si sono spinte ben oltre il Medio Oriente, raggiungendo l'Estremo Oriente. Questo fatto non solo vuol mostrare una specifica volontà universalistica della via concordataria con ogni Paese che si renda aperto a tale collaborazione con la Sede Apostolica, ma indica anche una reale possibile apertura alla via pattizia anche di Stati a minoranza cattolica, sottolineando così, che il rapporto diplomatico con la Santa Sede ha un contenuto che premia gli interessi comuni e dunque il bene comune del Paese stesso al di là del credo religioso professato dalla maggioranza della popolazione.

Così, se con le Filippine, Stato notoriamente cattolico, si è giunti ad un accordo mediante un intercambio di note per l'erezione del Vicariato castrense per le Forze Armate (20 novembre 1951 – 28 marzo 1952), anche con un Paese non cattolico, quale il Vietnam, si è pervenuti ad un ampio scambio

di note (dal 1990 al 1995); così anche con un Paese a grande maggioranza musulmana: il Kazakhstan (24 sett. 1998). Il che significa, nel quadro di uno studio della prassi concordataria, l'applicabilità positiva degli accordi bilaterali con la Santa Sede su vastissimo raggio, indipendentemente dalla forma di potere politico vigente, a condizione della disponibilità collaborativa del Paese, per gli eventuali accordi che si volessero sottoscrivere.

Conclusione

A nostro parere, al termine di questa ampia panoramica di politica concordataria intrattenuta dalla Santa Sede, possiamo segnalare ai lettori due conseguenze conclusive, la prima di carattere più generale, e la seconda orientata ad aprire nuovi possibili accessi alla via pattizia degli Stati con la Sede Petrina.

1. Si confermano le tre caratteristiche dell'attuale regime concordatario, come le avevamo presentate nel volume *Concordatos vigentes*¹² ossia:

– la transepocalità: lo strumento pattizio e concordatario continua a risultare lo strumento efficace ed ordinario per la delimitazione delle reciproche competenze e per la protezione della libertà e dell'indipendenza della Chiesa cattolica in ogni Paese;

¹² C. CORRAL – S. PETSCHEN, *Concordatos vigentes* (cf. nt. 5), tomo III, 41; ID., *Tratados internacionales (1995-2003) Santa Sede-Estados*, Madrid 2004 (in corso di stampa).

– l’apertura della politica concordataria ad ogni Stato: la Santa Sede, infatti, si prodiga in egual modo a essere firmataria di accordi sia con i Paesi la cui politica interna risulta separatista, sia con i Paesi confessionali – siano questi ultimi islamici, ebraici o cristiani;

– la transnazionalità: ovvero si diffonde sempre più la necessità intrinseca da parte degli Stati di stipulare accordi con la Santa Sede, e tale tendenza supera le barriere storiche, culturali e politiche degli antichi Paesi firmatari di accordi. Sicché si nota come anche in Africa e in Asia la politica concordataria risulti sempre più fruttuosa.

2. Il regime degli accordi concordatari costituisce, adesso come sempre, uno spazio privilegiato per mantenere, osservare ed applicare i due grandi principi delle relazioni tra la Chiesa e la Comunità politica, così come furono proclamati dalla Costituzione Pastorale *Gaudium et spes* del Concilio Vaticano II al n. 76. E attualmente detto regime si consolida e trova espressione con la formulazione particolare – che già ricorre in uno dei quattro accordi con le nuove Regioni della Germania (vedi sopra par. 2.2.1), quello con il Meclenburgo – della “concezione contemporanea delle relazioni Chiesa-Stato”. Questa nuova concezione, che non solo ha trovato citazione ma anche applicazione in concreto nell’accordo sopra citato con il Land della Germania, è stata rilevata dall’accordo parallelo firmato sempre dalla Germania con la Chiesa evangelica. Si annuncia, infatti, nel preambolo:

– concordi nel desiderio di dare un nuovo ordine al diritto e alla libertà delle relazioni tra la Regione di Meclenburgo-Pomerania Anteriore e la Chiesa Cattolica;

– nella convinzione dell'autonomia dello Stato e della Chiesa nel reciproco rispetto del loro diritto di autodeterminazione e nella disponibilità alla collaborazione;

– nel rispetto della libertà religiosa dell'individuo;

– nella missione comune di rispettare e proteggere la dignità umana e i diritti dell'uomo;

– nella persuasione che la fede cristiana, la vita ecclesiale e l'azione caritativa, prestano un contributo al bene comune dei cittadini in una società pluralista.

In definitiva possiamo affermare, perché l'attesta e lo conferma la realtà stessa, come la via pattizia e concordataria bilaterale risulti sempre la via giuridica di diritto internazionale più adeguata e sicura per una regolamentazione sia dei temi tipicamente giuridici, sia dei temi di altra natura. La via concordataria bilaterale costituisce, infatti, lo strumento giuridico più efficace per raggiungere gli scopi concordati per entrambi le alte parti firmatarie. Al contrario, una regolamentazione imposta unilateralmente, triste evento già accaduto in passato in alcuni Stati, non ha quella sicurezza giuridica che pretenderebbe di avere.

CARLOS CORRAL e DAMIANO ELMISI ILARI